

DELIBERAZIONE 18 luglio 2011, n. 601

L.R. 10/2010, art. 57. Pronuncia di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un parco eolico sul Monte Cucu' nei comuni di Minucciano e Giuncugnano (LU), presentato da SEVA srl.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 8 gennaio 2009, n.1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale;

Vista la Parte II del D. Lgs. 152/2006;

Visto il D.Lgs. 4/2008;

Vista la L.R. 10/2010;

Visto il D. Lgs. 128/2010;

Visto l'art. 14 della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la L.R. 40/2009 e s.m.i.;

Visto che in data 31 agosto 2010 la Società S.E.V.A. S.r.l. ha presentato alla Regione Toscana richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 10/2010, in ordine al progetto per la realizzazione di un parco eolico sul Monte Cucù, nei Comuni di Minucciano e Giuncugnano (LU), provvedendo contestualmente al deposito del progetto definitivo, dello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) e della sintesi non tecnica, nonché alla pubblicazione di apposito corretto avviso al pubblico sul quotidiano "Il Nuovo Corriere di Lucca" il 23 settembre 2010, data che ha costituito avvio del procedimento;

Visto che nel prescritto periodo di pubblicazione dell'istanza e della relativa documentazione sono pervenute tre osservazioni da parte del pubblico, e precisamente due di privati cittadini e una dell'Associazione "Italia Nostra";

Preso atto che:

- il Settore VIA precedente ha acquisito sulla documentazione presentata i pareri e i contributi tecnici delle Province di Lucca e Massa Carrara, delle Comunità Montane della Garfagnana e della Lunigiana, dei Comuni di Minucciano, Giuncugnano e Casola in Lunigiana, della Soprintendenza Archeologica della Toscana, della Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per i Beni Architettonici e il Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara, delle Autorità di Bacino del Fiume Serchio e del Fiume Magra, del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano, del

Parco Regionale delle Alpi Apuane, dell'ARPAT e di diversi Uffici della Giunta Regionale;

- a conclusione della fase istruttoria, le valutazioni tecniche conclusive degli Uffici regionali sulla compatibilità ambientale sotto il profilo dei vari impatti e dei vari aspetti disciplinari sono state raccolte in una conferenza di servizi interna agli Uffici regionali, svoltasi in data 24.03.2011, che ha espresso parere non favorevole sulla compatibilità ambientale dell'intervento di cui all'oggetto;

Visto il verbale della conferenza di servizi svoltasi in data 30.05.2011 alla quale sono stati invitati, oltre alla Società proponente, i Comuni di Minucciano e Giuncugnano, la Comunità Montana della Garfagnana, la Direzione Regionale Beni Culturali e paesaggistici, la Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggio e la Soprintendenza Archeologica della Toscana, in relazione alle loro competenze in materia di vincolo idrogeologico e di vincolo paesaggistico, verbale allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato A), contenente la decisione di proporre alla Giunta Regionale l'espressione di pronuncia non favorevole sulla compatibilità ambientale dell'intervento di cui all'oggetto;

Preso atto che, a seguito di comunicazione regolarmente effettuata ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90, la Società S.E.V.A. S.r.l. non ha inviato osservazioni;

Ritenuto di condividere le valutazioni risultanti dal citato verbale della Conferenza di servizi del 30.05.2011;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 della L.R. 10/2010, pronuncia negativa di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un parco eolico sul Monte Cucù, nei Comuni di Minucciano e Giuncugnano (LU), proposto dalla Società S.E.V.A. S.r.l., per i motivi di cui al verbale della Conferenza di servizi del 30.05.2011, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);

2) di notificare, a cura del Settore VIA, il presente atto alla proponente S.E.V.A. S.r.l.;

3) di comunicare, a cura del Settore VIA, il presente atto ai Comuni di Minucciano, Giuncugnano, Casola in Lunigiana, Castelnuovo Garfagnana, Piazza al Serchio, Camporgiano, San Romano in Garfagnana e Sillano, alle Province di Lucca e Massa Carrara, alle Comunità Montane della Garfagnana e della Lunigiana, alla

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, alla Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per i Beni Architettonici e il Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara, alla Soprintendenza Archeologica della Toscana, all'Autorità di Bacino del Fiume Serchio e del Fiume Magra, al Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano, al Parco Regionale delle Alpi Apuane, all'A.A.T.O. 1, all'Area di coordinamento Energia e cambiamenti climatici, al Settore Pianificazione del territorio, al Settore Prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, al Settore tutela e valorizzazione risorse ambientali e all'ARPAT.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera g) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

Allegato A

Verbale della Conferenza Esterna del 30.05.2011



Regione Toscana

**Direzione Generale della Presidenza
Area di Coordinamento Programmazione
Settore Valutazione Impatto Ambientale**

CONFERENZA DI SERVIZI

Riunione del 30.05.2011

Oggetto: Procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, art. 52 e seguenti della L.R. 10/2010 e smi: “Parco eolico Monte Cucù”, Comuni di Minucciano e Giuncugnano (LU).
Proponente: SEVA S.r.l.

VISTI

- **L’art.14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni** (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo*);
- **La L.R. 40/2009 e smi;**
- **La L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 e smi** “*Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale*”;
- **La Legge Regionale 3 novembre 1998 n.79 e smi** (*Norme per l’applicazione della valutazione di impatto ambientale*);
- **Il D.Lgs. 152/2006 e smi;**
- **Il D.Lgs. 4/2008;**
- **Il D. Lgs. 128/2010;**
- **La Delibera G. R. n. 87 del 9.2.2009** (*Indirizzi transitori applicativi nelle more dell’approvazione della legge regionale in materia di VIA VAS*);
- **La L.R. 10/2010 e smi;**

LA CONFERENZA DI SERVIZI

PREMESSO

che la Società S.E.V.A. S.r.l., in data 31.08.2010 ha depositato presso la Regione Toscana il progetto del “Parco eolico Monte Cucù”, sito nei Comuni di Minucciano e Giuncugnano (LU) ed il relativo studio di impatto ambientale (SIA) ai fini dello svolgimento della procedura di VIA ai sensi dell’articolo 52 e seguenti della L.R. 10/2010 e smi;

che la pubblicazione del relativo avviso sul quotidiano “Il Giornale della Toscana” è avvenuta in data 23.09.2010 e che tale data ha costituito avvio del procedimento in oggetto;

che la documentazione è rimasta a disposizione del pubblico presso l’U.R.P. della Giunta Regionale per 60 giorni e che sono pervenute tre osservazioni da parte del pubblico;

che il proponente ha provveduto al prescritto pagamento della somma pari allo 0,5 per mille del costo delle opere (€ 5.941,00), come da nota di accertamento n. 4701 del 24.2.2011;

che l'intervento di progetto, riguardante la realizzazione di un impianto eolico, è contemplato nell'Allegato A1, lettera b, della L.R. 10/2010 e s.m.i. e come tale è soggetto a VIA di competenza regionale;

che in data 07.10.2010 sono state inviate richieste di parere alla Regione Emilia Romagna ed alle Amministrazioni Interessate;

che a seguito della citata richiesta sono pervenuti i pareri delle seguenti Amministrazioni:

- Provincia di Lucca;
- Provincia di Massa Carrara;
- Comunità Montana della Garfagnana;
- Comunità Montana della Lunigiana;
- Comune di Minucciano;
- Comune di Giuncugnano;
- Comune di Casola in Lunigiana
- Soprintendenza Archeologica della Toscana
- Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio di Lucca e Massa Carrara;
- Autorità di Bacino del Fiume Serchio;
- Autorità di Bacino del Fiume Magra;
- Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano;
- Parco Regionale delle Alpi Apuane.

che in data 07.10.2010 sono state inviate le richieste di contributo istruttorio all'AATO 1 con sede in Monte San Quirico (LU), all'ARPAT e agli Uffici regionali interessati;

che a seguito della citata richiesta sono pervenuti contributi tecnici da parte di:

- AATO 1;
- ARPAT;
- Settore infrastrutture di trasporto strategiche e cave nel governo del territorio;
- A.C. Energia e Cambiamenti Climatici;
- Settore Tutela dall'Inquinamento Elettromagnetico ed Acustico e Radioattività Ambientale;
- Settore Pianificazione Territoriale;
- Settore Programmazione Forestale;
- Genio Civile di Livorno, Lucca e Pisa;

che in data 10.11.2010 si è svolto un sopralluogo tecnico sul sito di progetto;

RILEVATO, in base agli elaborati presentati dal proponente, che:

il progetto prevede la realizzazione di un impianto eolico costituito da 9 aerogeneratori (AG) della potenza unitaria di 800 kW per un totale di 7,2 MW. Gli aerogeneratori sono posti sulla dorsale del Monte Cucù nel territorio del Comune di Minucciano (LU), ad una quota di circa 1000 m s.l.m. Parte del cavidotto e la cabina di connessione sono posti in territorio del Comune di Giuncugnano. L'impianto è prossimo al confine con il Comune di Casola Lunigiana.

L'impianto è collocato a circa 75 km da Lucca. Il centro abitato più vicino è quello di Giuncugnano (circa 1,5 Km).

Il confine con la Regione Emilia Romagna (Comuni di Collagna e Ligonchio) è posto ad una distanza minima di circa 5,5 Km dall'aerogeneratore più vicino;

gli aerogeneratori hanno un'altezza della torre pari a 73 m, con diametro del rotore pari a 53 m, per un'altezza massima totale di circa 100 m; sono posti ad una interdistanza media di circa 200 m, per uno sviluppo lineare dell'impianto di circa 1,7 Km. L'aerogeneratore di riferimento è l'Enercon E-53. L'area spazzata dal rotore è pari a 2.198 mq, la velocità di rotazione varia tra 12 ed i 29 giri al minuto, con velocità delle punte compresa tra 33 ed 80 m/s circa; è previsto un cavidotto in MT da 15 kV della lunghezza di circa

4,2 km per convogliare l'energia prodotta verso l'esistente cabina elettrica posta in Comune di Giuncugnano, lungo la SR445 in prossimità del bivio per la Loc. Capoli.

Il cavidotto presenta una profondità di scavo di circa 2,5 m, profondità di ricoprimento dei cavi di circa 1,5 m, larghezza dello scavo di 1,5 m circa;

la vita utile dell'impianto è stimata tra i 25 ed i 30 anni;

lo studio anemometrico condotto dal proponente, attraverso i dati raccolti nel periodo tra Agosto 2007 e Luglio 2008 presso la stazione anemometrica installata in prossimità del sito di interesse, nel Comune di Minucciano, ad una quota pari a 1026 m s.l.m., ha evidenziato una velocità media del vento a 10 m da terra di circa 2,8 m/s ed a 30 m da terra di circa 4 m/s; da questi valori è stata calcolata la velocità media a 75 m di altezza (altezza del rotore al mozzo) pari a 5 m/s circa.

Il funzionamento dell'impianto è stato stimato per 2.210 ore equivalenti all'anno, al netto delle perdite stimate nel 10%, per una produzione annua netta di energia elettrica di 15.912 MWh;

in fase di costruzione sono state individuate dal proponente le seguenti categorie di lavorazioni: adeguamento della viabilità esistente, realizzazione di nuova viabilità interna all'impianto, realizzazione delle piazzole, posa delle fondazioni degli AG; montaggio degli aerogeneratori, realizzazione cavidotto;

sono previste piazzole degli aerogeneratori di superficie pari a circa 1100 mq (30 x 37 m), ove saranno di volta in volta sistemate 2 gru (una per lo scarico delle componenti dai mezzi di trasporto ed una per il montaggio degli aerogeneratori);

la viabilità interna al sito è rappresentata dall'esistente strada che dal Monte Argegna raggiunge il Valico di Tea, e dal successivo tratto sterrato di larghezza attualmente pari a circa 3,5 m, a servizio della parte più a nord dell'impianto.

La strada sterrata, che verrà allargata di almeno 1 m per il transito dei mezzi pesanti, è caratterizzata da pendenze inferiori al 5%;

la fondazione degli aerogeneratori è prevista di forma circolare di 15 m di diametro ed in presenza di terreni molli verrà realizzata su pali.

La durata del cantiere è prevista di 18 mesi;

la viabilità utilizzata in fase di costruzione interessa il percorso: A11 uscita Lucca, SR439-SS12-SS12var-SP2-SP20-SR445-SP72-SP16-SR445-strada comunale Via Don Pierotti. Sono riportati nel progetto gli interventi di adeguamento della viabilità previsti fino alla località Monte Argegna;

l'importo delle opere previste è pari a circa € 11,8 milioni di euro;

per quanto riguarda le alternative, il proponente individua la sola opzione zero, che consiste nella non realizzazione dell'impianto;

il sito di progetto è quasi totalmente interessato da vincolo paesaggistico, ai sensi del Decreto Ministeriale del 20 settembre 1974 (zona del Monte Argegna - Monte Cucù);

nelle vicinanze dell'area di progetto, sono presenti:

- il Parco Nazionale dell'Appennino tosco-emiliano;
- il Parco Regionale delle Alpi Apuane;
- il SIR n.5 M. La Nuda – M. Tondo;
- il SIR n.9 M.Sillano – P.so Romecchio;
- il SIR n. 12 Pania di Corfino;
- il SIR delle Valli glaciali di Orto di Donna e Solco di Equi;

lo studio di impatto ambientale (SIA) si riferisce ad un'area di circa 10 Km di raggio. In particolare, dallo

SIA risulta che:

- in considerazione della profondità di interrimento del cavidotto, non si determinano campi magnetici significativi;
- il progetto determina la perdita di copertura vegetale, caratterizzata da praterie sommitali e da boschi a prevalenza di latifoglie e conifere; in particolare le fondazioni degli aerogeneratori 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9 saranno realizzate sulle praterie esistenti, mentre quelle degli aerogeneratori 6 e 7 dovranno essere realizzate in area boscata;
- relativamente alla componente fauna, il proponente ha effettuato due giornate di rilievi sul campo (il 23 e il 24 giugno 2010), ma, visto il momento stagionale in cui sono avvenuti i sopralluoghi, ritiene che si possa considerare certa la presenza solo delle specie nidificanti;
- per quanto riguarda i chiroterteri, il proponente ritiene che vi siano nell'area elementi naturali ed antropici che possano essere sfruttati da questi animali come rifugi estivi ed invernali;
- il proponente ha individuato alcune misure di mitigazione in fase di costruzione, esercizio e dismissione. Alcune di esse sono riferite alla fauna, in particolare: la colorazione degli AG a strisce bianco-rosse, la scelta di torri tubolari, l'interrimento del cavidotto, la scelta dell'altezza delle turbine al fine di eliminare le collisioni con i rapaci, la localizzazione degli AG ad una distanza tra i 100 ed i 400 m dal bosco, lungo la viabilità esistente;
- secondo il PCCA del Comune di Minucciano, l'area interessata dall'installazione degli aerogeneratori ricade in zone classificate in classe II ed in classe I;

tra gli impatti positivi il proponente indica quanto segue:

- in fase di esercizio l'impianto eolico costituito da 9 aerogeneratori della potenza di 800 kW, risulta evitare ogni anno l'emissione in aria di circa 10.500 t di CO₂ (anidride carbonica), circa 22.270 Kg di SO₂ (anidride solforosa) e circa 23.860 Kg di NO_x (ossidi di azoto), e contribuisce al risparmio di circa 3.660 TEP di petrolio, da cui deriva un effetto positivo sulla qualità dell'aria e sulle modificazioni climatiche;
- è previsto un effetto positivo sull'economia della comunità locale;

DATO ATTO

che agli Uffici regionali sono pervenute complessivamente 3 osservazioni, come dal seguente prospetto:

n.	Data invio	Data ricezione	Mittente	Oggetto
1	28/11/2010	02/12/2010	Un cittadino	Incongruenza del progetto con il PIER, con il PTCP; improbabile impiego di personale tecnico della zona; impatto su specie protette, incompatibilità con il Santuario.
2	02/12/2010	10/12/2010	Due cittadini	incongruenza del progetto al PIER; caratteristiche panoramiche della zona e vocazione turistica; impatto durante la fase di cantiere.
3	04/12/2010	07/12/2010	Associazione Italia Nostra	Impatto visivo del progetto; presenza del vincolo paesaggistico; vocazione turistica dell'area; interferenza con il turismo al Santuario; necessità di interrimento del cavidotto; impatti dovuti agli interventi sulla viabilità e alla realizzazione della viabilità interna.

che di tali osservazioni si è tenuto conto nell'ambito dell'istruttoria condotta;

che la Regione Emilia Romagna non ritiene che il progetto configuri impatti rilevanti sul territorio di competenza dell'Amministrazione, data la distanza significativa dal confine e le condizioni morfologiche della porzione di crinale interessata, e dato che non sono previsti interventi di alcun tipo nei Comuni

emiliani di Collagna e Ligonchio;

che la Provincia di Lucca:

- relativamente agli aspetti naturalistici ritiene che le argomentazioni circa la presenza di impatti sull'avifauna necessitano di essere approfondite affiancando i dati presenti in letteratura anche con una campagna di rilievi localizzati sul sito di intervento che dia conto dei reali flussi migratori e delle loro consistenze;
- relativamente agli aspetti urbanistici e di pianificazione, osserva che l'area di progetto è, ad esclusione di un unico aerogeneratore, interamente soggetta a vincolo paesaggistico per effetto dello specifico D.M. 20/09/1974, e che l'intervento insiste in buona parte su un territorio d'interesse agricolo primario (art. 53 delle norme del PTC) ed in parte a prevalente naturalità diffusa (art. 52 delle norme del PTC). Il progetto interessa in buona parte un'area che il PTC ha identificato e censito come emergenza geologica (art. 64 delle norme del PTC). Tra gli interventi che il PTC ritiene ammissibili in una zona che offre le suddette caratteristiche, secondo gli articoli sopra citati, non trova spazio la creazione di un parco eolico;
- sostiene che il progetto comporta impatti rilevanti sul paesaggio complessivo, nonché sulle emergenze e sul patrimonio naturale e storico del luogo, non mitigabili, vista la natura del progetto stesso;
- non ritiene ammissibile la realizzazione dell'impianto e ritiene che il tema della creazione dei parchi eolici debba essere affrontato da una specifica pianificazione a livello interregionale;

che la Provincia di Massa Carrara:

- specifica che l'area di crinale di Monte Cucù ha relazioni funzionali e paesaggistiche con il Comune di Casola, in Provincia di Massa-Carrara, e che essa ricade in uno specifico ambito di tutela e valorizzazione paesaggistica del PTC per i suoi elementi strutturanti morfologici, geomorfologici, vegetazionali, delle colture, e degli insediamenti;
- ritiene che le azioni da promuovere in tale area debbano essere relative al mantenimento e consolidamento degli assetti vegetazionali, al recupero del patrimonio edilizio esistente ed alla promozione di attività turistiche legate all'escursionismo ed alla didattica ambientale;
- ritiene inoltre che sia opportuno approfondire, oltre all'aspetto dei rapporti visuali e percettivi che coinvolgono il territorio di competenza, anche quelli connessi alla vulnerabilità geomorfologica dell'ambito (presenza di faglie), valutati in un contesto più ampio, esteso anche al territorio di Massa-Carrara;

che il Comune di Minucciano esprime parere negativo riguardo al progetto in questione, in quanto alcuni aerogeneratori sono ubicati su un crinale di particolare pregio ambientale e si trovano troppo vicini al parco archeologico dell'“Ospitale di San Nicolao” in loc. Tea, al Santuario della Madonna della Guardia, al Monumento campanario degli Alpini e ad un campeggio comunale sul Monte Argegna;

che il Comune di Giuncugnano esprime parere negativo riguardo al progetto in questione, per i medesimi motivi del Comune di Minucciano;

che il Comune di Casola in Lunigiana, pur esprimendo parere favorevole in merito alla produzione di energia “pulita”, esprime parere negativo in merito alla localizzazione proposta, per la presenza di siti di valore ambientale;

che la Comunità Montana della Garfagnana esprime parere negativo sulla realizzazione del progetto, in quanto le torri sono ubicate su un crinale di particolare pregio ambientale e faunistico, sono visibili fin dal golfo di La Spezia e troppo vicine al parco archeologico dell' “Ospitale di San Nicolao” in loc. Tea, al Santuario della Madonna della Guardia, al Monumento campanario degli Alpini, ad un campeggio comunale sul Monte Argegna e ad un'area pic-nic;

che la Comunità Montana della Lunigiana esprime perplessità circa l'ubicazione delle torri eoliche nei pressi del Santuario della Madonna della Guardia, ritenuta un'area a forte valenza ambientale e

paesaggistica, nonché meta di pellegrinaggio, area che potrebbe venire compromessa dall'istallazione di alcune torri. Ritiene inoltre *“necessaria una eventuale rivalutazione del progetto con la dislocazione delle tre torri eoliche poste vicino al Santuario della Madonna della Guardia tra il Monte Argegna e il Monte Montale”*;

che il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano si esprime come segue: *“l'opera prevista ricade al di fuori del territorio del Parco Nazionale dell'Appennino tosco-emiliano, si ritiene che il Parco stesso non sia in possesso degli elementi necessari alla formulazione di un parere in merito”*;

che il Parco delle Alpi Apuane ritiene che l'intervento non produca impatti significativi sull'area protetta di competenza del Parco, essendo localizzato al di fuori della stessa;

che l'Autorità di Bacino del Fiume Serchio chiede che il progetto sia integrato da una relazione geologica e geomorfologica che analizzi in maniera approfondita, anche mediante l'utilizzo di sondaggi geognostici, i terreni interessati, presentando altresì le necessarie verifiche di stabilità dei versanti anche in condizioni sismiche;

che l'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Magra non evidenzia criticità nel progetto poiché esso non interferisce con le aree perimetrate dal Piano Stralcio Assetto Idrogeologico del Fiume Magra e del Torrente Parmignola;

che la Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Lucca e Massa Carrara con nota del 15.12.2011:

- evidenzia che il generatore n. 6 andrebbe a creare disturbo alla godibilità dell'Ospitale di Tea;
- evidenzia che i generatori 7, 8 e 9 interferirebbero pesantemente con la vista panoramica che si gode dal Santuario della Madonna della Guardia, per cui l'istallazione non risulta compatibile con le prescrizioni di tutela del paesaggio;
- ritiene che la viabilità di accesso che corre lungo l'intero parco debba essere esclusivamente quella esistente, senza alcuna modifica se non la mera manutenzione con gli stessi materiali di quella esistente;
- ritiene opportuno che le varie piazzole presso i generatori vengano riportate allo stato ante intervento;
- ritiene necessario che il collegamento con l'elettrodotto esistente venga interrato;
- ritiene necessario che il trasporto dei materiali in fase di cantiere non debba comportare modifiche al sistema viario esistente;

che la medesima Soprintendenza, con successiva nota del 30.03.2011, riporta che:

“ Il D.M. 20 settembre 1974 dichiara questa zona di notevole interesse pubblico ‘...in quanto rappresenta certamente uno dei punti panoramicamente più interessanti e grandiosi di tutta la provincia per la particolare bellezza (...). Si snoda dolcemente (...) dove lo sguardo abbraccia tutta la varietà degli aspetti delle innumerevoli vallate degli opposti versanti...”.

Vi è insomma, un indissolubile relazione visiva, che abbraccia nel suo insieme un ampio raggio che comprende il Monte Argegna, il suo Santuario, le Alpi Apuane e l'Appennino Tosco-Emiliano, Molteplici sono anche i legami tra i due versanti (Garfagnana e Lunigiana), sia da un punto di vista storico e culturale che socio economico.

L'inserimento quindi in questo contesto quasi incontaminato di nove macchine eoliche di queste dimensioni spezzerebbe irreversibilmente questi rapporti, frapponendosi e interrompendo irrimediabilmente un insieme di grandiose viste panoramiche dove l'occhio si perde senza soluzione di continuità.

Inoltre qui le proporzioni create nel tempo dalla natura e dall'uomo che compongono il “sistema paesaggio” non sono tali da poter sopportare l'intrusione di elementi la cui altezza sarebbe paragonabile a quella di un grattacielo di almeno trenta piani!

Infine un parco eolico di queste dimensioni comporterebbe, non solo nella fase esecutiva, ma nel futuro per la sua gestione e manutenzione, un'adeguata viabilità che implicherebbe inevitabilmente modifiche all'attuale sistema viario, qui ancora in gran parte immutato nei secoli.

L'intervento proposto configura quindi una vera e propria alterazione di un luogo naturale, con caratteristiche omogenee immutate, un paesaggio quasi integro costituitosi nel corso del tempo, che mantiene tutt'ora le proprie caratteristiche ben definite nel rapporto con la natura e con il 'luogo'.

L'art. 131, al comma 4 del Dlgs. 42/04 definisce 'La tutela del paesaggio (...) è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime ...', assicurando '... la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari'.

La struttura proposta invece, lo trasformerebbe e altererebbe facendogli perdere la propria identità e conseguentemente andrebbe a modificare i valori del paesaggio tutelato in palese contrasto con le valenze paesistiche del contesto.

Conclusioni

Tutto ciò premesso, per i motivi sopra descritti questa Soprintendenza esprime parere negativo all'intervento.”;

che la Soprintendenza per Beni Archeologici di Firenze fa presente che l'area oggetto dell'intervento non possa essere motivatamente dichiarata “di interesse archeologico”, sì da attivare, ai sensi dell'art. 28, comma 4 del D.Lgs. 42/2004, la procedura disciplinata dall'art. 95 del D.Lgs. 163/2006;

che l'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale 1 – Toscana Nord:

- richiede una relazione nella quale si analizzi l'eventuale interferenza delle opere di fondamento degli aerogeneratori con le falde acquifere presenti nel sottosuolo della zona interessata;
- recepisce il parere del Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato Gaia S.p.A., che sostiene che non vi è interferenza tra la posa in opera delle pale eoliche e le opere di presa o i depositi dell'acquedotto, mentre la realizzazione del cavidotto che porterà l'energia elettrica al punto di consegna posto a valle interferirà con le condotte idriche posizionate nel sottosuolo stradale, e pertanto in tale tratto andranno usate tutte le precauzioni del caso;

CONSIDERATI i principali impatti positivi dovuti alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto in esame, consistenti in:

- riduzione delle emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici, diminuzione dell'utilizzo di combustibili fossili, se pure in misura inferiore a quella stimata dal proponente;
- contributo al raggiungimento della previsione di massima di 300 MW di potenza installabile, di cui al Piano di indirizzo energetico regionale (D.C.R. 47/2008), nonché contributo al raggiungimento delle quote di energia prodotta da fonti rinnovabili, previste dalla normativa comunitaria e nazionale;
- possibili benefici socio economici per la comunità locale, in fase di costruzione e di esercizio;
- sensibilizzazione del pubblico all'uso delle energie rinnovabili e promozione di uno sviluppo eco-compatibile;

CONSIDERATO che

il sito di progetto è interessato dal vincolo idrogeologico, di cui alla L.R. 39/2000 e al R.D.L. 3267/1923;

le principali opere previste dal progetto in esame - e cioè: gli AG, eccetto uno, e le relative piazzole; la realizzazione della viabilità di servizio interna all'impianto; l'adeguamento della viabilità locale (Via Don Pierotti e la viabilità secondaria che conduce all'AG 1); parte del cavidotto - ricadono all'interno dell'area dichiarata di notevole interesse pubblico, di cui all'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, con D.M. 20.9.1974. La motivazione contenuta nel citato D.M. è la seguente: “[...] *la zona predetta ha notevole interesse pubblico in quanto rappresenta certamente uno dei punti panoramicamente più interessanti e grandiosi di tutta la provincia anche per la particolare bellezza delle pendici del monte, cinte da una fitta fascia di boschi di pini ed abeti, attraverso i quali si snoda dolcemente la strada che, all'improvviso sbocca all'aperto sul rude e suggestivo ambiente alpestre dove, dal vasto prato, immerso nel caratteristico e solenne silenzio delle vette montane, lo sguardo abbraccia tutta la varietà di aspetti delle innumerevoli vallate degli opposti versanti cui fanno degna e maestosa cornice alcune delle più importanti cime apuane, quali il Pisanino, il Pizzo d'Uccello, il Grondilice, il Garnerone*”;

dal Piano di indirizzo territoriale (PIT), implementato per la disciplina paesaggistica, adottata con D.C.R. 16.6.2009 n. 32, si evince quanto segue:

- l'art. 34-bis "Prescrizioni a tutela del paesaggio in funzione del piano di indirizzo energetico regionale" detta le prescrizioni a tutela del paesaggio: *"La Regione promuove la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in attuazione del piano di indirizzo energetico regionale (PIER) e assicura che il loro inserimento nel territorio toscano avvenga nel rispetto dei valori paesaggistici che lo caratterizzano ... la Regione promuove ogni necessaria intesa con gli enti e le amministrazioni interessate affinché la programmazione e la realizzazione degli impianti di maggiore dimensione abbia luogo mediante la loro più congrua contestualizzazione paesaggistica sia nella fase di definizione localizzativa, sia nella formulazione dei criteri di valutazione d'efficacia energetica in correlazione all'impatto paesaggistico implicato, sia nella progettazione delle relative opere. Tale programmazione e realizzazione presuppongono comunque la coerenza con gli obiettivi di qualità contemplati nelle schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità che sono parte integrante del PIT"*;

- nella Scheda di paesaggio, *Ambito 3 Garfagnana*, si descrivono i caratteri strutturali del paesaggio d'ambito, i valori paesaggistici e i corrispondenti obiettivi di qualità rispetto ai quali il progetto deve essere verificato e valutato adeguatamente. Gli elementi di valore riconosciuti di maggior pregio sono rappresentati essenzialmente da: morfologia del territorio ed elementi vegetazionali (altipiano prativo, boschi e praterie); sistema insediativo e della viabilità (Santuario Madonna della Guardia e valore panoramico della strada che si snoda attraverso i boschi);

- nella Sezione 4 della stessa scheda di paesaggio riguardante *Beni paesaggistici soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 136*, relativamente alla zona del M. Argegna, nella parte che tratta elementi di valore rilevati alla data di istituzione del vincolo e valutazione della loro permanenza, vengono indicati:

- sommità del monte costituita da un altipiano prativo: permanenza dei valori morfologici del territorio;
- valore panoramico della strada che si snoda attraverso i boschi: viste panoramiche d'interesse dalla strada che sale da Giuncugnano verso l'altopiano e scendendo verso le località di Carpinelli, Sermezza, Metra, Albiano, Novella;
- uno dei punti panoramicamente più interessanti e grandiosi della provincia verso tutta la varietà di aspetti delle innumerevoli vallate degli opposti versanti cui fanno da cornice alcune delle più importanti cime apuane (il Pisanino, il Pizzo d'Uccello, il Grondilice, il Garnerone): viste di grande importanza naturalistica e panoramica verso le cime delle Alpi Apuane, verso i crinali più elevati degli Appennini ed in direzione delle vallate e rilievi montuosi della Lunigiana;
- nel medesimo elaborato, tra gli elementi rilevati ad oggi, figurano, tra gli elementi di valore nonché tra i relativi elementi di rischio:
 - strada che attraversa tutta l'area di vincolo e che giunge al Santuario dell'Argegna da Giuncugnano: eventuali variazioni future della viabilità in funzione dell'afflusso di visitatori;
 - visuali verso il crinale al confine con la Provincia di Modena degli Appennini e verso le più maestose cime delle Alpi Apuane: viste che si perdono fino verso l'Appennino Ligure;
- nella medesima scheda, tra gli obiettivi per la tutela e la valorizzazione e gli indirizzi per la qualità paesaggistica, figurano:
 - mantenimento del tracciato della strada che attraversa tutta l'area di vincolo e conduce al Santuario della Madonna della Guardia;
 - mantenimento delle visuali panoramiche che si aprono da numerosi punti di belvedere collocati dalle vette del Monte Argegna verso i rilievi contermini (il Pisanino, il Pizzo d'Uccello, il Grondilice, il Garnerone) e le sottostanti vallate;
 - conservazione attraverso una corretta gestione forestale dei boschi costituiti da pini ed abeti;
 - conservazione attiva delle numerose praterie di crinale ai fini del contenimento di fenomeni di rimboschimento;

in relazione a quanto sopra, si rileva che il progetto non tiene sufficientemente conto dei contenuti dell'art. 34 bis sopra citato nonché di quanto previsto nella Scheda d'ambito n. 3 "Garfagnana", soprattutto per quanto concerne il rimodellamento morfologico dei terreni dovuto essenzialmente alle opere di adeguamento

della viabilità che attraversa l'area di vincolo (opere necessarie per il passaggio di mezzi pesanti), le cui eventuali variazioni sono individuate quali elementi di rischio. Inoltre, tra le trasformazioni recenti, si segnalano le incongruità edificatorie nei pressi del Santuario, dove il layout individua la collocazione della torre n. 9, oltre alla presenza del Monumento ai Caduti. Quindi, tutte le valutazioni fatte sugli impatti risultano sottostimate in relazione all'alto valore paesaggistico dell'area interessata dall'impianto eolico;

il Piano di indirizzo energetico regionale, di cui alla D.C.R. 47/2008, non include il sito di progetto tra le potenziali zone vocate all'eolico;

relativamente alle *Linee guida per la valutazione dell'impatto ambientale degli impianti eolici*, Regione Toscana 2004, il sito di progetto non ricade all'interno di un'area non opportuna per l'installazione di impianti eolici né all'interno di un'area critica;

relativamente alle *Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili* di cui al D.M. 10.9.2010, l'Allegato 4 (*Criteri per l'individuazione di aree non idonee*) prevede che le Regioni possano procedere ad indicare come aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti, tra gli altri, anche gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004;

il P.T.C. della Provincia di Lucca individua una parte del sito di progetto come emergenza geologica, di cui all'art. 64 delle Norme di Piano (si tratta del rilievo derivato inverso nella fossa tettonica dell'Argegna);

il Piano Faunistico venatorio 2006 – 2010 della Provincia di Lucca inserisce l'area del Monte Argegna e del Monte Cucù tra quelle per le quali è previsto il divieto di impianto di appostamenti fissi di caccia. I criteri che hanno determinato tale scelta sono riconducibili:

- all'individuazione di particolari tratti montani di crinale, già individuati in provvedimenti provinciali, in cui la collocazione di impianti di appostamento fisso andrebbe a interferire in maniera non corretta con possibili rotte migratorie;
- all'individuazione di particolari territori che per la loro natura, ovvero la vicinanza di case, strade o insediamenti antropici variamente configurabili, presentano elementi di problematicità anche in ordine alla sicurezza di animali e/o persone;

gli AG del progetto in esame presentano una distanza minima di circa:

- 3,4 km dal SIC IT5110005 SIR 5 Monte La Nuda Monte Tondo;
- 6 km dalla ZPS IT 5120015 SIR 23 Praterie primarie e secondarie delle Apuane;
- 5,5 km dal SIC IT 5120008 SIR 16 Valli glaciali di Orto di Donna e Solco d'Equi;
- 6,5 km dal SIC IT5120003 SIR 11 Parco dell'Orecchiella – Pania di Corfino - Lamarossa;
- 12 km dalla ZPS IT 5120004 SIR 12 Pania di Corfino;
- 6,2 km dal SIR B05 Rupi basaltiche di Piazza al Serchio e Poggio;
- 2,5 km dal Parco Nazionale dell'Appennino Tosco – Emiliano;
- 5,2 km dal Parco Regionale delle Alpi Apuane e 4 km dalla relativa area contigua;

nel formulario standard Natura 2000 del SIC Monte La Nuda Monte Tondo è segnalata la presenza di specie di uccelli di interesse conservazionistico legate agli ambienti aperti. Nella DGR n. 644/2004, relativa alle misure di conservazione dei SIR, per il suddetto sito si fa riferimento ad habitat alto montani con rilevanti popolamenti ornitici. L'importanza avifaunistica del SIR 5 è confermata dal Piano di gestione approvato con D.C.P. di Massa Carrara n. 59 del 21.12.2007;

il proponente ha effettuato due giornate di rilievo diurno sul campo dell'avifauna in periodo riproduttivo (giugno 2010), che hanno portato ad individuare la presenza di specie di interesse conservazionistico legate agli ambienti aperti (ad esempio aquila reale, quaglia, tottavilla, averla piccola e zigolo giallo) nonché di un esemplare di astore nel bosco sottostante il Monte Argegna;

l'eventuale scomparsa, dovuta agli effetti dell'opera in fase di esercizio, di pochi individui di aquila o di

astore potrebbe avere una forte influenza sulle loro popolazioni rispettivamente a livello locale e regionale;

relativamente al fenomeno migratorio, a causa della distanza prevista tra gli AG e della lunghezza delle pale, eventuali migratori in transito sul crinale Monte Argegna – Monte Cucù potrebbero subire l'effetto barriera dovuto alla presenza dell'impianto, in quanto il *layout* non garantisce varchi sufficientemente ampi per il passaggio degli uccelli, come evidenziato anche dal proponente;

il sito di progetto è un potenziale corridoio ecologico tra le aree appenniniche comprese nel Parco Nazionale dell'Appennino tosco-emiliano e le aree del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

relativamente ai chiroterti, nell'area vasta sono presenti idonei rifugi potenziali, rappresentati da edifici abbandonati, castagni da frutto e grotte;

VISTO il verbale della riunione della Conferenza di Servizi interna agli uffici regionali del 24.3.2011, che si conclude con la decisione di esprimere, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/2006 mod. dal D.Lgs. 4/2008, **parere sfavorevole sulla compatibilità ambientale** del progetto del Parco eolico "Monte Cucù";

DATO ATTO

che con lettera prot. AOOGR/135344/P.140.020 del 17.05.2011 a firma del Responsabile del Settore VIA della Regione Toscana è stata convocata per la data odierna la Conferenza di servizi, alla quale sono state invitate le seguenti Amministrazioni per l'esercizio delle rispettive competenze, di seguito specificate, sull'intervento di cui all'oggetto:

Amministrazione	Competenza
Comune di Minucciano	Autorizzazione in ordine al vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 e smi. Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 3267/1923 ed al Titolo V della L.R. 39/2000 e smi.
Comune di Giuncugnano	Autorizzazione in ordine al vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 e smi. Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 3267/1923 ed al Titolo V della L.R. 39/2000 e smi.
Comunità Montana della Garfagnana	Competenze in merito al rimboschimento compensativo di cui all'art. 44 della L.R. 39/2000 e smi
Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici	Esercizio delle funzioni di cui al D.Lgs. 42/2004 e smi
Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di Lucca e Massa Carrara	Esercizio delle funzioni di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e smi
Soprintendenza Archeologica della Toscana	Esercizio delle funzioni di cui al D.Lgs. 42/2004 e smi

che ai sensi della L.R. 40/2009 e smi è stato altresì convocato il proponente, S.E.V.A. s.r.l.;

che dell'odierna seduta della conferenza è stato dato avviso sul sito web della Regione Toscana;

che l'odierna seduta della conferenza, avente luogo in data 30.05.2011 presso gli uffici del Settore VIA, in Firenze, Piazza dell'Unità Italiana 1, è stata aperta alle ore 10.30 dal Presidente della Conferenza Fabio Zita, che ha verificato la validità delle presenze nonché delle deleghe prodotte, con i seguenti risultati:

<i>Struttura</i>	<i>Rappresentante</i>	<i>Funzione</i>
Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di Lucca e Massa Carrara	Glauco Borella	Delegato

che sono altresì presenti:

- in rappresentanza di S.E.V.A. s.r.l., Andrea Corona e Demetrio Lazagna;
- il responsabile della PO “Procedure di VIA”, Alberto Ugolini;
- il responsabile della PO “ Verifica di Assoggettabilità”, Lorenzo Galeotti;
- il funzionario del Settore V.I.A. Elisa Innocenti;

che il Presidente ha preliminarmente riassunto le caratteristiche del progetto e gli aspetti salienti del procedimento;

che sono state esaminate le seguenti considerazioni conclusive del sopra citato verbale di conferenza di servizi interna del 24.3.2011:

- la realizzazione del progetto, nel suo complesso, determina un impatto significativo negativo sulle caratteristiche paesaggistiche dell’area di Monte Argegna e Monte Cucù, tutelata dal citato D.M. 20.09.1974 e dalle disposizioni del P.I.T., e tutte le valutazioni fatte dal proponente sugli impatti dell’opera risultano sottostimate in virtù dell’alto valore paesaggistico dell’area interessata;
- il progetto può determinare impatti negativi significativi sulla componente ambientale fauna e per tali impatti non sono state individuate dal proponente, né sono risultate individuabili dall’istruttoria e dalla Conferenza, idonee e sufficienti misure di mitigazione;

che i rappresentanti della Società SEVA dichiarano di ritenere che il parere negativo del Comune di Minucciano sia poco argomentato in merito agli aspetti di sua competenza e sia stato condizionato dalla mancata stipula della convenzione tra le parti;

che i rappresentanti della Società SEVA rilevano altresì una incongruenza tra il parere della Soprintendenza di Lucca espresso in data 15.12.2010, che non escludeva la realizzazione di almeno parte del progetto e non evidenziava particolari criticità rispetto al vincolo di cui al DM 20.09.1974, e il parere della stessa Soprintendenza del 30.03.2011, che esclude totalmente la realizzazione dell’intervento;

che il rappresentante della Soprintendenza di Lucca fa presente che nel richiamato parere interlocutorio del 15.12.2010 l’Ufficio metteva in evidenza le maggiori criticità della proposta presentata. La mancata possibilità di realizzare quanto richiesto con detto parere e ulteriori sopralluoghi e valutazioni successive hanno portato allo sviluppo istruttorio che ha determinato il parere del 30.03.2011;

che nel corso della riunione è pervenuta tramite fax una comunicazione da parte della Gestione Associata - Ufficio tecnico dei Comuni di Minucciano e Giuncugnano, con la quale il responsabile tecnico conferma, ai fini della Conferenza, il parere negativo espresso in data 27.12.2010 da entrambi i Comuni;

che il progetto in esame per natura, dimensioni e ubicazione sia incompatibile con lo stato delle componenti ambientali;

PER QUANTO SOPRA premesso ed esposto, tenuto conto del principio di precauzione,

DECIDE

di proporre alla Giunta Regionale di esprimere, ai sensi dell’art. 57 della L.R. 10/2010 e smi, **pronuncia negativa sulla compatibilità ambientale** del progetto del Parco eolico “M.Cucù”, proposto da S.E.V.A. s.r.l., per le motivazioni e le considerazioni sviluppate in premessa.

Del presente verbale viene data lettura da parte del Presidente ai presenti che con lui lo confermano e lo

sottoscrivono.

Non essendovi null'altro da discutere, il Presidente conclude i lavori e chiude la Conferenza alle ore 12.00.

Firenze, 30 Maggio 2011

<i>I partecipanti alla Conferenza</i>	<i>Firma</i>
Glauco Borella	Firmato BORELLA

Il Presidente
(Fabio Zita)
Firmato ZITA